



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

San Giovanni in Persiceto, 10/10/2017

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 24 MESI - CIG 72087142FB

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 3

Di seguito, ad integrazione di quanto già pubblicato in data 2/10/2017 e in data 9/10/2017, si pubblica risposta ad alcuni quesiti posti al RUP in merito alla gara in oggetto:

Quesito n. 1

Domanda: CAPITOLATO ART. 2, si chiede di prendere in considerazione, nel caso di recesso/risoluzione, la normativa inerente la somministrazione lavoro e il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di chiusura del rapporto per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore ad essere comunque retribuito sino alla predetta scadenza contrattuale, con conseguente onere dell'utilizzatore al rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15) e quindi chiediamo di rettificare il punto dove viene evidenziato il pagamento delle sole "prestazioni già eseguite".

Risposta: si chiarisce, a conferma di quanto previsto dall'articolo 2 del Capitolato Speciale, che, in caso di recesso dal contratto di somministrazione, ASP Seneca corrisponderà all'Agenzia esclusivamente quanto dovuto per le prestazioni lavorative già eseguite.

Quesito n. 2

Domanda: CAPITOLATO ART. 3 pag. 5, 9: segnaliamo che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore (art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15) pertanto non può essere inclusa nella tariffa.

Risposta: si conferma quanto previsto nel capitolato speciale e pertanto che tutti gli oneri relativi a polizze assicurative per il risarcimento di danni arrecati a terzi e/o all'utilizzatore devono ritenersi remunerati dall'aggio di Agenzia.

Quesito n. 3

Domanda: CAPITOLATO ART. 3 pag. 5, 12: per quanto concerne le visite mediche e l'idoneità fisica all'impiego, ricordiamo che rientra in un'unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove: il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva /preassuntiva.

Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dalla ASP nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).

ASP Seneca

Affari generali

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051/6828454 - Fax 051/6875642

e-mail: info@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD.FISC. e P.IVA 02800411205

In proposito perché l'art. 22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la "sorveglianza sanitaria resta a carico dell'Utilizzatore", riteniamo che anche la loro visita "preassuntiva" possa pacificamente essere posta a carico dell'Utilizzatore: evidenziamo infatti ancora che la Legge stessa, quando disciplina nell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la generica "sorveglianza sanitaria", include anche la visita medica preventiva / preassuntiva (nel comma 2 bis). pertanto non possono essere incluse nella tariffa.

Risposta: con riferimento alla sorveglianza sanitaria, si rinvia alla risposta alla richiesta di chiarimenti n. 2, pubblicata il 9/10/2017, che si riporta di seguito: "(...) - in applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 – che ai fini degli obblighi in materia di prevenzione e protezione a carico dell'utilizzatore equipara i lavoratori dipendenti a quelli somministrati - debbono ritenersi a carico del somministratore soltanto i costi della sorveglianza sanitaria relativi alla visita preventiva / preassuntiva, mentre rimangono a carico dell'utilizzatore i costi relativi alle visite periodiche successive."

Quesito n. 4

Domanda: CAPITOLATO ART. 3 pag. 5, 13: i DPI, calzature, uniformi sono a carico dell'utilizzatore ex art. 34 c. 3 e 35 c. 4 D. Lgs. 81/15, pertanto non possono essere inclusi nella tariffa.

Risposta: con riferimento alla fornitura di DPI e calzature si precisa che gli stessi sono da ritenersi a carico dell'utilizzatore, mentre le uniformi sono a carico dell'Agenzia come meglio specificato in risposta alla richiesta di chiarimenti n. 2, pubblicata il 9/10/2017, che si riporta di seguito: "(...) - rimangono, per converso, a carico del somministratore i costi relativi alle divise, che non rientrano fra i dispositivi di protezione individuale, e che dovranno essere indossate dagli operatori per i quali ne è previsto l'obbligo; con riferimento alle divise si specifica che le stesse - che per ragioni sanitarie e di sicurezza non potranno in alcun caso essere trasferite all'esterno delle strutture aziendali - dovranno essere fornite per un quantitativo che si stima in n. 3 unità all'anno per ciascun operatore."

Quesito n. 5

Domanda: CAPITOLATO ART. 3 pag. 5, 14: chiediamo di indicare una stima dei controlli previsti poiché dovendoli includere in tariffa l'Agenzia deve poterli valutare ai fini dell'offerta.

Chiediamo che le ore di lavoro siano comunicate entro i primi tre giorni successivi al mese di riferimento per consentire i pagamenti nei termini di legge.

Risposta: in merito ai controlli, ferme restando le indicazioni contenute nella scheda Allegato A al Capitolato – Elenco fabbisogni, non è possibile indicare una stima che sarebbe del tutto presuntiva e non indicativa. In merito alla tempistica di comunicazione delle ore di lavoro risulta impossibile, per ragioni organizzative, far pervenire tale comunicazione entro i tre giorni, di conseguenza si conferma quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Quesito n. 6

Domanda: CAPITOLATO ART. 4, C) segnaliamo che il periodo di prova dovrà limitarsi a quello previsto ex lege, pertanto la richiesta di ulteriori 15 giorni pare essere contraria alla normativa in materia, chiediamo di rettificare

K) chiediamo conferma della lettura dell'articolo nel rispetto dell'art. 35 c. 4 D. Lgs. 81/15

L) per quanto concerne gli accertamenti sanitari richiamiamo quanto su esposto

N) chiediamo di ricondurre l'articolo al rispetto del CCNL dove le sostituzioni avvengono o nel periodo di prova, o come noto per giusta causa e giustificato motivo, o a seguito di procedimenti disciplinare (art 52 CCNL Agenzie)

Risposta: con riferimento a quanto segnalato circa il periodo di prova e le eventuali sostituzioni si precisa e chiarisce quanto segue: la durata del periodo di prova rimane disciplinata dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per le Agenzie di somministrazione di Lavoro.

Si conferma quanto previsto dall'art. 4, lettera N, del Capitolato Speciale ove si prevede, tra l'altro, la possibilità per Asp Seneca di richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione dei lavoratori che - al di fuori della giusta causa o del giustificato motivo o dei casi di rilevanza disciplinare - abbiano tenuto comportamenti o atteggiamenti sconvenienti o suscettibili di determinare situazioni di incompatibilità ambientale formalmente rilevati dagli organi competenti.

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria e ai dispositivi di protezione individuale, si rinvia alle risposte date immediatamente sopra (quesito n. 4) e alla richiesta di chiarimenti n. 2 pubblicata il 9/10/2017 sul sito di questa ASP.

Quesito n. 7

Domanda: CAPITOLATO ART. 8 segnaliamo che la forza maggiore può attenersi a situazioni oggettive inerenti l'organizzazione, ad esempio. In quei casi, quindi, la cessazione non dipendendo dal lavoratore, prevede che lo stesso venga retribuito fino al termine del contratto (art. 45 CCNL), pertanto chiediamo che l'utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15).

Risposta: si chiarisce, a conferma di quanto previsto dall'articolo 8 del Capitolato Speciale, che in caso di interruzione del rapporto contrattuale per cause di forza maggiore, ASP Seneca corrisponderà all'Agenzia esclusivamente quanto dovuto per le prestazioni lavorative erogate fino al momento dell'interruzione.

Quesito n. 8

Domanda: CAPITOLATO ART. 9 chiediamo conferma che prima di applicare la penale verrà espletato il contraddittorio con l'agenzia, previsto ex lege.

Risposta: si conferma che prima dell'applicazione delle penalità previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale verrà esperito il contraddittorio come previsto dalla legge.

Quesito n. 9

Domanda: CAPITOLATO ART 10 ricordiamo che i danni a terzi sono a carico dell'utilizzatore ex art 35 c.7 D. Lgs. 81/15.

e) si rimanda a quanto scritto sopra per gli accertamenti sanitari.

Risposta: si rimanda alle risposte fornite sopra, sia per quanto riguarda la copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni arrecati a terzi (vedasi quesito n. 2), sia per quanto concerne gli accertamenti sanitari (vedasi quesito n. 3).

Quesito n. 10

Domanda: CAPITOLATO ART. 13 considerato che l'agenzia paga puntualmente i lavoratori al 15 del mese, chiediamo che l'ASP stralci l'articolo che prevede l'obbligo dell'agenzia di fornire anche senza ottenere i pagamenti da parte della ASP, al fine di evitare un esborso finanziario elevato e pregiudizievole per entrambe le parti, o che individui un adeguato termine contrattuale decorso il quale l'Agenzia è svincolata alla fornitura in caso di mancato pagamento da parte dell'utilizzatore.

Risposta: in riferimento all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, in caso di insolvenza dell'utilizzatore (ipotesi del tutto teorica e quindi, di fatto, da escludere nel caso di specie, trattandosi di Ente Pubblico), l'Agenzia, a tutela delle proprie ragioni, potrà far valere gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.

Il R.U.P.
Lorenzo Sessa